

09-01-2015 n. 1 - DELIBERA CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo
Del. n. 1/2015/SUCC

Repubblica Italiana
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo
nella Adunanza del 10 dicembre 2014

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO Presidente
Lucilla VALENTE Consigliere (relatore)
Giovanni MOCCI Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO Consigliere ,
Angelo Maria QUAGLINI Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n.229/CP/2008 (G.U. del 2 luglio 2008, n. 153);
visto l'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 9/CONTR/2012 adottata nell'adunanza del 27 marzo 2012, che specifica la portata applicativa dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 123/2011;
vista la nota del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. 14924 del 2 maggio 2012, con la quale sono state diramate le "linee guida per l'applicazione dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011", tenuto conto di quanto stabilito nella menzionata deliberazione delle Sezioni riunite n. 9/CONTR/2012;
visto il decreto n. 4126 del 27 giugno 2013 a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto Superiore "E Mattei" di Vasto inviato a questa Sezione dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Chieti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 123/2011;
visto il rilievo della Ragioneria territoriale di Chieti n. 19305 del 30, agosto 2013, con il quale la medesima ha bloccato il decreto n. 4126 del 27 giugno 2013, di ricostruzione della carriera al DGSA Franca Di Fermo, con richiamo a quanto enunciato dalla Corte di cassazione in cause analoghe alla presente, (decisa con ordinanza n. 22857/2012 che ha accolto il ricorso proposto dal MIUR) ed in particolare al principio che "l'art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativa 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l'art. 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23.08.1988. n. 399. art. 4 non trova applicazione nel primo inquadramento nel

profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall'art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall'art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003", alla luce del quale la medesima Ragioneria ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento la richiesta dell'Interessata tendente ad ottenere il riconoscimento dell'intera anzianità maturata con decorrenza 24 luglio 2003 data di sottoscrizione del CCNL 2003;

vista la nota n. 6043/D.I.6 del 2 ottobre 2013 con la quale il Dirigente fornisce risposta al rilievo della Ragioneria e la successiva nota n. 7680/D.I.6 del 23 novembre 2013 con la quale ha dato seguito al provvedimento n. 4126 del 27 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs n. 123/2011, con conseguente assunzione di responsabilità;

viste le due relazioni prot. n. 2837 in data 13 ottobre 2014 e n. 3727 del 26 novembre 2014, con le quali il Magistrato istruttore non ritenendo superate le ragioni mosse dalla Ragioneria, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento alla sede collegiale del provvedimento sopra citato, per la pertinente pronuncia di conformità a legge;

vista la relazione del Consigliere delegato prot. n. 112 in data 1 dicembre 2014 di deferimento all'esame collegiale della questione;

vista l'ordinanza n. 39 del 2 dicembre 2014, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha convocato per la data odierna l'adunanza della Sezione ai fini dell'esame della legittimità del menzionato atto ex articolo 10 del D.Lgs. n. 123/2011;

vista la nota della segreteria del 2 dicembre 2014 con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria territoriale dello Stato di Chieti;

intervenuti in adunanza il rappresentante dell'Istituto Prof. Rocco Ciafarone e il rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato Sig.ra Maria Rosa Lucia Canci;

udito il relatore, Consigliere Lucilla Valente;

visti tutti gli atti inclusi nel fascicolo;

con l'assistenza del Segretario di adunanza dotto Fabio De Paulis;

ritenuto in

FATTO

Con nota prot. n. 486 del 29 gennaio 2014 la Ragioneria territoriale dello Stato di Chieti ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 123/2011, il decreto n. 4126 del 27 giugno 2014, a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto d'istruzione superiore "E Mattel" di Vasto, concernente la ricostruzione di carriera del DGSA Franca Di Fermo, su richiesta dell'interessata in data 16 aprile 2013, reiterativa di precedente richiesta in data 14 marzo 2005. La richiesta mira, nello specifico, ad una ricostruzione di carriera a far data dal 24 luglio 2003 "data di entrata in vigore del CCNL".

Nel decreto in parola si legge che il medesimo annulla il precedente decreto n. 9887 del 25 novembre 2009, oggetto di impugnativa nei diversi gradi di giudizio, risoltasi con la sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 22857/2012.

La sentenza, piuttosto sintetica, motiva l'accoglimento del ricorso con conseguente riforma della sentenza della Corte d'appello, per relationem, richiamando un "recente orientamento, rapidamente divenuto uniforme a partire dalla sentenza 1 marzo 2010 n. 4885 ..." affermativo del principio di diritto secondo cui "l'art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l'art. 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23.08.1988, n. 399, art. 4 non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall'art. 34 del

CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall'art. 87 del ceto CCNL 24 luglio 2003".

Il decreto nei primi cinque articoli, riformando il precedente decreto n. 9887/2009, procede all'inquadramento della Sig.ra Di Fermo, proveniente dall'area C1-responsabile amministrativo, a partire dall'1 settembre 2000 nell'area D2, profilo di nuova istituzione di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DGSA), in conformità alle regole fissate dall'articolo 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola 9 marzo 2001, e dall'articolo 87 del CCNL 24 luglio 2003; riconoscendo, in particolare, al soggetto inquadrato dall'1 settembre 2000, attraverso l'istituto della temporizzazione, una posizione stipendiale corrispondente ad anni 15 nella tabella 2 ed una residua anzianità di anni 5, mesi 11, giorni 0, utile per la successiva progressione di carriera.

Con effetto dall'1 febbraio 2003, per compiuta anzianità di anni 21, la Sig.ra Di Fermo consegue la quinta posizione della tabella 2 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.

Dal 24 luglio 2003, data di decorrenza degli effetti giuridici del CCNL 2003-2005, l'articolo 6 del decreto in esame rivaluta l'anzianità complessiva della Sig.ra Di Fermo, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. f), punto 8), confermando alla medesima un'anzianità di ruolo dall'1 settembre 2000 di anni 2, mesi 10 e giorni 23 ed un'anzianità di preruolo di anni 23, mesi 8, giorni 0 per un totale di anni 26, mesi 6, giorni 23, lasciandola, comunque, alla posizione stipendiale corrispondente ad anni 21 e valutando la residua anzianità di anni 5, mesi 10 e giorni 3 utile per la successiva progressione di carriera.

Tali modalità di ricostruzione della carriera, a partire dal 24 luglio 2003, comportano che nel successivo articolo 7 si riconosce per effetto dell'applicazione del CCNL sottoscritto il 7 dicembre 2005 l'incremento stipendiale corrispondente alla posizione di anni 21.

Per effetto del conteggio di cui sopra (successivo art. 8) all'1 gennaio 2005 per compiuta anzianità viene attribuita la posizione stipendiale corrispondente ad anni 28,

A seguito di rilievo mosso da questa Sezione con la finalità di ottenere chiarimenti in merito alle norme applicate dal Dirigente scolastico e al contrasto insorto tra il medesimo e la Ragioneria territoriale, il primo ha fatto presente:

- di aver dato seguito al principio di diritto affermato dalla Cassazione;
- di aver dato seguito all'istanza della richiedente finalizzata ad ottenere l'applicazione dell'articolo 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 a far data dall'entrata in vigore del citato contratto ossia dal 24 luglio 2003.

Nello specifico il Dirigente chiarisce che:

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (contrariamente a quanto afferma la Ragioneria territoriale dello Stato di Chieti) a decorrere dal 01/09/2000, e cioè nel primo inquadramento nel profilo professionale di D.S.G.A, la D.S.G.A Di Fermo è stata inquadrata applicando l'art. 8 del C.C.N.L 2001 (temporizzazione);
- a decorrere dal 24/07/2003, data di entrata in vigore del CCNL 2003-2005 è stata inquadrata a norma del citato art. 142, il quale ha disapplicato tutte le norme precedenti, quindi anche l'art. 8 del C.C.N.L 2001, ad eccezione di alcune tra cui l'art. 66, comma 6, del C.C.N.L. 4/08/1995 (ricostruzione di carriera);
- in merito alla nota del MIUR prot. n. 5491 del 19 marzo 2007, sulla cui osservanza sono stati chiesti chiarimenti, specificando che la stessa pone una precisa distinzione tra personale immesso in ruolo ed inquadrato nel profilo di DGSA successivamente al 24 luglio 2003 e personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente a quella data, il Dirigente ha segnalato che la stessa nota precisa che l'articolo 142 ha disapplicato tutte le disposizioni precedenti ad eccezione di quelle che riguardano l'articolo 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama

l'articolo 4 del DPR 23. agosto 1988, n. 399 (ricostruzione di carriera), e che il comma 13 prevede anche che "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".

Alla luce di quanto sopra il medesimo ha affermato di aver optato per il carattere primario dell'articolo 142 del CCNL del 2003, disapplicando quanto indicato nella nota del MIUR.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio, per la complessità della materia e della specifica fattispecie, stante il contrasto Interpretativo posto dalla Ragioneria sulle modalità di esecuzione della sentenza della Cassazione che riguarda la Sig.ra DI Fermo, merita un'adeguata ricostruzione.

1. Il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è stato istituito dall'articolo 34 del CCNL 26 maggio 1999 che così recita: "1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A. 2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s. 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E' ammesso, altresì, al corso il personale di cui all'art. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all'ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'articolo 25ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come integrato dal decreto legislativo n. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo. 3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza".

2. In merito al trattamento economico del personale così transitato nel nuovo profilo l'articolo 8 del CCNL 15 marzo 2001 ha stabilito: "1. A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo. 2. In aggiunta all'importo definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. 3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore

amministrativo delle accademie e conservatori. 4. L'indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero".

3. Successivamente l'articolo 87 del CCNL 24 luglio 2003 ha introdotto un ulteriore incremento retributivo: "1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000. 2. Per effetto dell'incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

La Corte di cassazione, in numerose ordinanze (vedi per tutte :n. 4885 del 1 marzo 2010, n. 24431 del 2 dicembre 2010, n. 22857 del 21 novembre 2012), ha ritenuto che la retribuzione dovuta dall'Amministrazione a decorrere dall'1 settembre 2000 dovesse essere quella determinata ai sensi dell'articolo 8 del CCNL 2001 e non quella risultante dal computo dell'intera anzianità di servizio. Tutte le ordinanze hanno come punto fermo il 10 settembre 2000. Il principio costantemente affermato è che l'articolo 142, lett. f), punto 8, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di DGSA istituito dall'articolo 34 del CCNL 1999. Del resto il CCNL 1995 - comparto scuola personale non dirigente - parte normativa 1994-1997 e parte economica 1994-1995 - all'articolo 51 e annessa tabella I contemplava la figura apicale del direttore amministrativo (I/1) soltanto per i conservatori e le accademie con la previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti Istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal responsabile amministrativo (I/2) sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea. Con il CCNL 1999, articolo 34, come già precisato, viene istituito, nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, con decorrenza 1 settembre 2000, il profilo professionale di DGSA, profilo descritto nell'annessa tabella A, con inquadramento in area D2 e con requisito di accesso il diploma di laurea. Solo in sede di prima applicazione della norma, dall'1 settembre 2000, in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo, ed in deroga all'obbligo della soluzione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (da C a D), contemplato dall'articolo 32, accede a detto profilo il personale con qualifica professionale di responsabile amministrativo, in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile per il personale che abbia maturato un'esperienza professionale di una certa durata con "percorsi formativi abbreviati".

A tale personale, inquadrato nel profilo di DG SA in sede di prima applicazione, ai sensi del ripetuto articolo 34 CCNL 1999, si riferiscono gli articoli 8, del CCNL 2001, e 87, del CCNL 2003-2005, che ne determinano il trattamento economico spettante a partire dal 1 settembre 2000.

4. Tuttavia, nell'ultimo CCNL citato è contenuto l'articolo 142 che recita che: 'in applicazione dell'art. 69 comma 1 D.Lgs. 165/2001 tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che invece continuano a trovare applicazione nel comparto scuola (v. di seguito il richiamo all'art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL del 24.07.2003 e all'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 04.08.1995).

L'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995 prevede quanto segue: "6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla

legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399".

In particolare il comma 13 di quest'ultima precisa, con disposizione specificamente riferita alla valutazione dell'anzianità del personale non docente, che: "ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".

5. Applicando alla luce della sentenza n. 22857/2012 della Corte di cassazione la giurisprudenza di quest'ultima, il Dirigente scolastico ha, riformulando il precedente decreto n. 9887/2009 nei primi due articoli del decreto in esame, inquadrato dall'1 settembre 2000 il DGSA Franca Di Fermo con il criterio della temporizzazione, che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento prescindendo da quella effettiva. Dunque si è conformato al criterio che il profilo esistente già di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione calcolando dapprima quanto previsto dall'articolo 8 del CCNL 2001 poi l'ulteriore differenziale del 30% previsto dall'1 marzo 2003 dall'articolo 87 del CCNL 2003-2005.

Tuttavia pur aderendo in sostanza alla tesi che riconosce la applicabilità delle norme contenute nell'articolo 8 del CCNL 2001 e nell'articolo 87 del CCNL 2003-2005, il Dirigente ha ritenuto di interpretare tali norme del CCNL secondo un criterio temporale riconducendole al preciso momento dell'inquadramento di una categoria di soggetti che per la prima volta dovevano trovare collocazione giuridica ed economica nell'ordinamento; non ha ritenuto che tali norme potessero apparire prevalenti dal 24 luglio 2003 sulla normativa generale di salvaguardia dell'anzianità effettiva di servizio richiamata nell'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995, articolo che non sarebbe mai stato abrogato e la cui vigenza risulta appunto espressamente fatta salva dall'articolo 142 dello stesso CCNL 2003, Nella risposta al rilievo e in adunanza pubblica il Dirigente ha ribadito tale carattere generale della norma di cui all'articolo 142 che ha abrogato una serie di norme ad eccezione di alcune facendo salvo il principio generale della salvaguardia dell'anzianità maturata: l'articolo 142 in realtà qualifica come ancora applicabile nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995 (cfr. art. 142 CCNL 2003).

Con tale norma infatti le parti, nello stabilire in attuazione dell'articolo 69 del D.Lgs n. 165/2001 l'inapplicabilità al comparto scuola delle norme generali e speciali del pubblico Impiego vigenti al 13 gennaio 1994, hanno individuato espressamente le eccezioni a tale inapplicabilità, ritenendo espressamente la perdurante vigenza dell'articolo 66, commi 6 e 7, del CCNL 1995 e delle norme generali e speciali in materia di ricostruzione della carriera del personale dei servizi ausiliari tecnici e amministrativi ivi richiamate.

Inoltre, lo stesso Dirigente proprio in merito all'efficacia di quanto stabilito dall'articolo 142 del medesimo CCNL 2003 al fini della ricostruzione di carriera dei DSGA, conferma l'adesione del Ministero nella contestata nota n. 5941, ad un'interpretazione di portata "abrogatrice" di tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate nel comparto scuola a far data dalla sottoscrizione dello stesso contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale e, dunque, l'abrogazione dell'istituto della temporizzazione in favore della disciplina generale in materia di ricostruzione di carriera, in forza del richiamo all'articolo 66, commi 6 e 7, del CCNL 1995 e all'articolo 4 del DPR 23 agosto 1988, n. 399 (ricostruzione di carriera).

Lo stesso Dirigente invoca altresì nella risposta al rilievo, la contrarietà della predetta nota del MIUR con il citato articolo 142 e con l'articolo 4 del DPR 399/1988 nonché con l'articolo 45 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, però, pone una discriminante tra soggetti inquadrati prima e soggetti inquadrati dopo il 24 luglio 2003.

Infatti, il MIUR limita tale portata abrogatrice dell'istituto della temporizzazione al solo personale inquadrato nel profilo in data successiva alla sottoscrizione del CCNL 2003, cioè riconosce un'efficacia ex nunc al richiamo all'articolo 66, commi 6 e 7, del CCNL perché inserito nell'articolo 142 del CCNL 2003.

Pur operando una distinzione tra personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di DGSA successivamente al 24 luglio 2003 e personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, riconosce la funzione generale della clausola dell'articolo 142 di norma di chiusura, posta "a salvaguardia" dell'efficacia generale delle disposizioni ivi specificamente richiamate, quale l'articolo 66, commi 6 e 7, del CCNL 1995, ritenendola applicabile solo a parte dei soggetti destinatari del CCNL previa adozione di un criterio meramente temporale.

La nota del MIUR n. 5941, ed in ciò il Collegio aderisce alla tesi del Dirigente, è da considerarsi illegittima nella lettura finalizzata a porre una discriminazione temporale tra soggetti inquadrati prima e dopo il 24 marzo 2003, data di entrata in vigore del CCNL 2003-2005.

E difatti tale interpretazione dando atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in adunanza si pone in contrasto con l'articolo 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce: "1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio ((fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi ... " e introduce un'interpretazione dell'articolo 142 unilaterale senza rispettare l'articolo 2 del CCNL 2003 che detta la regola dell'interpretazione autentica del contratto e le modalità per procedervi.

All'esito di tali considerazioni, il Dirigente, disapplicando l'interpretazione fornita dal MIUR, ha ritenuto di optare per il carattere primario dell'articolo 142 citato come dichiarato nella risposta al rilievo di questa Corte.

Illegittima la nota appare per il seguente ordine di motivazioni:

- l'applicazione del CCNL citati e l'inquadramento prima o dopo la suddetta data fa riferimento ad una precisa categoria di soggetti: responsabili amministrativi il cui ultimo concorso risale al 1994-1995, alcuni vincitori, altri dichiarati idonei in graduatorie rese permanenti con legge 3 maggio 2009, n. 124;

- è dato di fatto che non risultano concorsi per DGSA fino al DPCM 21 aprile 2011, che ha previsto l'avvio delle procedure concorsuali per 450 posti per il triennio 2011-2013, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concorso, peraltro, ad oggi non ancora espletato;

- se ciò è vero cade la distinzione temporale operata dal Ministero, ove ci si trovi comunque di fronte a soggetti provenienti da una medesima graduatoria: il criterio adottato dal MIUR si appalesa foriero di applicazioni meramente casuali, laddove, invece a parità di situazioni dovrebbero valere le stesse regole; la distinzione posta dal Ministero può sussistere solo tra immessi nel nuovo profilo di DGSA provenienti dall'inferiore profilo di responsabile amministrativo, senza l'espletamento di procedure concorsuali, all'esito della frequenza d'un corso modulare non selettivo, con valutazione finale, rispetto a quelli che, successivamente al 24 luglio 2003, hanno conseguito la posizione di DGSA per effetto di superamento di concorsi selettivi. Ad oggi, come emerso in adunanza, la situazione dei DGSA è tuttavia ancora legata solo al passaggio in ruolo da qualifiche precedenti.

Ne consegue che il meccanismo di ricostruzione di carriera deve ritenersi applicabile in quanto non espressamente derogato non solo (come riconosciuto dall'Amministrazione con la citata nota del 19 marzo 2007, prot. n. 5491) per gli Inquadramenti del personale DSGA successivi al 24 luglio 2003, bensì a partire da quella data per tutti quelli che rientrano nella stessa categoria di soggetti di cui sopra.

Posto ciò resta da verificare la correttezza del ragionamento seguito dal Dirigente alla luce del fatto che per gli Immessi in ruolo senza concorso la Cassazione ha fissato come principio inderogabile l'applicazione dell'Istituto della temporizzazione in fase di primo inquadramento (cfr. sentenze n. 4885 del 1 marzo 2010, n. 24431 del 2 dicembre 2010, n. 22857 del 21 novembre 2012).

La Sezione ritiene giustificabile il comportamento del Dirigente, che, applicando un'interpretazione intermedia tra le due tesi, ha ritenuto di non dare seguito al criterio temporale imposto dal MIUR e di far riferimento al carattere primario delle norme.

E difatti l'articolo 142 prevede, come già ricordato, l'abrogazione di una serie di norme, con alcune eccezioni, fra cui i ricordati articoli che rimandano al criterio della ricostruzione.

In sostanza bloccati gli effetti del primo Inquadramento verificatisi con la temporizzazione alla data di entrata in vigore del nuovo contratto, da questa stessa data ha proceduto al ricalcolo con l'Istituto della ricostruzione di carriera.

Nel decreto oggetto di esame l'Amministrazione ha operato inquadrando il soggetto DSGA con applicazione del criterio della temporizzazione, ma per la serie di motivi esposti ha altresì ritenuto, in ragione della interpretazione che vincola quest'ultimo istituto alla fase di primo inquadramento, di poter restituire alla data di entrata in vigore del CCNL 2003-2005 la possibilità di recupero di quanto il soggetto avrebbe percepito se fosse stato inquadrato ab origine con l'Istituto della ricostruzione di carriera.

Effettuati i conteggi il nuovo decreto, applicando l'Istituto della temporizzazione in fase di primo inquadramento dall'1 settembre 2001, fino al 24 luglio 2003, e la ricostruzione di carriera da quella data permette il recupero di una progressione stipendiale più adeguata al nuovo profilo ed evita anche disparità di trattamento fra soggetti di medesime graduatorie; in sostanza recupera all'1 settembre 2005 una progressione stipendiale che altrimenti opinando, si verificherebbe solo a partire dall'1 ottobre 2010. Il calcolo effettuato nell'articolo 8 del decreto con la considerazione della anzianità effettiva maturata comprensiva anche dei cinque anni prestati nel ruolo di DSGA permette allo stesso il recupero della progressione economica dall'1 gennaio 2005, bloccando la penalizzazione economica subita in fase di primo inquadramento.

In altri termini l'Istituto della temporizzazione applicato solo in fase di primo inquadramento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 142 citato cede il posto alla ricostruzione di carriera dal 24 luglio 2003 come istituto generale che permette il recupero dell'anzianità residua solo ai fini di un trattamento economico da maturarsi in un momento anteriore evitando una ulteriore penalizzazione stipendiale a soggetti inquadrati in fase di prima applicazione con anzianità inferiori all'effettiva.

Diversamente interpretando, infatti, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni e di inquadramento contrattuale all'interno di una stessa categoria di soggetti provenienti da un medesimo concorso di responsabile amministrativo per il solo effetto dello scorrimento di una graduatoria rimesso solo ad un criterio temporale.

Non può infine non costatarsi che di fatto la creazione di graduatorie permanenti a scorrimento ha determinato disparità di trattamento tra chi risultato idoneo, per il solo fatto di essere stato inquadrato successivamente al 24 luglio 2003, ha potuto usufruire della ricostruzione di carriera e chi, invece, pur risultando vincitore di concorso (da responsabile amministrativo) è stato immesso nel ruolo di DSGA prima del 24 marzo 2003 e pertanto ha subito l'applicazione dell'Istituto della temporizzazione.

P.Q.M.

La Corte del conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, dichiara conforme a legge nei termini di cui In motivazione, il decreto in epigrafe e, per l'effetto, ammette al visto e conseguente registrazione.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2014.

L'Estensore
Luciano VALENTE

Il Presidente
Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 9 GEN.2015

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA